

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 7728/5176 DI REP.

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

È costituita, nel rispetto dei limiti numerici prescritti dall'articolo 35 del Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017, l'associazione senza scopo di lucro, denominata "LETTURE DI FAMIGLIA".

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS). L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nella Sezione b) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), verrà definita con l'acronimo APS (Associazione di promozione sociale) e quindi la denominazione diverrà "LETTURE DI FAMIGLIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in breve "LETTURE DI FAMIGLIA APS". Con l'iscrizione al RUNTS l'ente richiede l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede presso il Comune di Piossasco (TO).

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, in Italia ed all'Estero e trasferire la sede legale in altro indirizzo nello stesso Comune.

In caso di trasferimento della sede legale in diverso Comune, il trasferimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione opera in tutto il territorio Nazionale.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

SCOPI E FINALITA'

L'Associazione, democratica, apolitica, apartitica ed aconfessionale, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa. Essa è costituita per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione intende promuovere l'inclusione sociale, valorizzare le capacità individuali, abbattere stereotipi e barriere sociali. Essa si propone quale ambiente accogliente e stimolante, in cui ogni persona possa esprimere se stessa, sviluppare le proprie abilità e sentirsi parte attiva della comunità. L'arte, la cultura e la socialità diventano così strumenti potenti per abbattere barriere fisiche, cognitive e relazionali, valorizzando le differenze come ricchezza collettiva.

L'Associazione si propone, in particolare, di:

- offrire spazi di espressione e partecipazione accessibili a

tutti, indipendentemente dalle abilità personali;

- stimolare le capacità artistiche, relazionali ed espressive dei partecipanti attraverso attività strutturate ma flessibili;
- promuovere relazioni significative tra persone con e senza disabilità, favorendo l'incontro tra mondi spesso separati;
- sostenere le famiglie, offrendo occasioni di sollievo, confronto e condivisione;
- contribuire a costruire una comunità più inclusiva, sensibile e attenta alla partecipazione di tutti i suoi membri.

A tal fine possono essere organizzati laboratori e percorsi culturali, strutturati in modo da favorire la partecipazione attiva, la scoperta e il piacere della condivisione.

Quanto sopra viene attuato attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così individuate con riferimento all'articolo 5 del D.lgs 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i) D.Lgs. 117/17);

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di perseguire i predetti scopi mediante le seguenti azioni:

- a) corsi di giornalismo scritto e multimediale, comunicazione storytelling con laboratori e work session, tenuti da giornalisti e pubblicisti di volta in volta chiamati a svolgere approfondimenti delle varie materie, dalla cronaca all'attualità alla cultura allo sport alle tematiche estere e di geopolitica;
- b) eventi con la presenza di personalità di rilievo della società come esperti di materie di intelligence, cyber security, intelligenza artificiale, problematiche delle nuove generazioni come la dipendenza dai social, e altri argomenti storici, culturali, sociali e politici;
- c) eventi di presentazione di libri con la presenza dei rispettivi autori (l'intervento degli scrittori può essere in presenza, oppure da remoto);
- d) eventi musicali con la presenza di musicisti che possono esibirsi e interagire con il pubblico tra una performance artistica e l'altra oppure interagire con altri artisti o personalità culturali che possono intervenire da remoto;
- e) eventi che possano contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;

f) eventi che possano promuovere il benessere psicologico, affettivo, relazionale e sociale dell'individuo nel suo contesto sociale;

g) eventi che possano favorire l'estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche;

h) eventi che possano promuovere e gestire iniziative, servizi, attività di apprendimento, culturali, sportive e ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande e di alimenti in favore esclusivo dei soli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento;

i) progetti interculturali attraverso la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di attività espositive, concerti, rassegne fotografiche, pittoriche, scultoree, proiezione e rassegna video cinematografiche filmiche documentaristiche, spettacoli musicali, coreografici di danza e teatro, meeting, festival, cerimonie cinematografiche di danza, teatro.

Allo scopo di garantire la diffusione ed il raggiungimento dei propri scopi associativi l'associazione potrà finanziare le proprie attività istituzionali con tutte le modalità che la stessa reputerà opportuno avviare, sempre in assoluta armonia con le normative civilistiche e fiscali vigenti e con il presente Statuto.

L'Associazione potrà esercitare inoltre attività diverse ex art. 6 del CTS, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nel rispetto dei criteri e limiti imposti da Decreto Ministeriale e individuate attraverso specifica delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Per il perseguimento dei propri scopi sociali l'associazione può formalizzare e stipulare qualunque tipo di atto, convenzione, contratto, fidejussione e può collaborare con persone fisiche, persone giuridiche, soggetti anche privi di personalità giuridica, enti pubblici, privati e religiosi, nessuno escluso purché coerente con le finalità dell'associazione stessa.

ARTICOLO 3

VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività

prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono, in ogni caso vietati rimborsi e spese di tipo forfetario.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del codice del Terzo settore.

ARTICOLO 4

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

Per l'adempimento dei propri compiti l'Associazione può trarre le proprie risorse da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del D. lgs 117/2017, dallo svolgimento di attività diverse e da ogni altra entrata prevista dalla legge o del presente Statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 5

ESERCIZIO SOCIALE E FINANZIARIO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno: per ogni esercizio è predisposto il bilancio consuntivo redatto ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'Assemblea entro il 15 giugno per la definitiva approvazione.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o

ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati, entro il 15 giugno, per la definitiva approvazione.

ARTICOLO 6

ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35, primo comma, del Codice del Terzo settore, esso dovrà essere integrato entro l'anno, trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo Settore, fatta salva la facoltà di iscrizione in altra sezione del medesimo Registro.

Sono Associati tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Associati dell'Ente possono essere sia persone fisiche sia persone o enti giuridici che posseggano i requisiti di legge e, in particolare, altre Associazioni di promozione sociale o altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, comma terzo, CTS.

Le persone fisiche possono essere cittadini italiani e/o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato; i soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentate in assemblea dal loro rappresentante legale pro tempore oppure da soggetto da esso delegato.

La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Le deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Pur a parità di diritti e di doveri, vengono riconosciute due categorie di associati:

- ordinari: sono coloro che sono stati dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito del favorevole esito della procedura di ammissione di seguito descritta e sono tenuti al versamento della quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

- sostenitori: possono essere così indicati, su proposta dell'Organo amministrativo, quei soci ordinari che oltre alla quota ordinaria decidano di sostenere le attività associative attraverso donazioni o liberalità.

L'Assemblea può inoltre attribuire - su iniziativa dell'organo amministrativo oppure di un gruppo di almeno cinque associati

- a persone o Enti che si siano distinti per particolari meriti professionali, umani o sociali il titolo onorifico di "partecipante onorario"; il partecipante onorario non ha diritto di voto in assemblea, non fa parte dell'elettorato

passivo e non è tenuto al versamento della quota associativa. L'attribuzione del titolo di partecipante onorario deve essere comunicata e formalmente accettata dal soggetto a cui viene attribuito e può essere in qualsiasi momento revocato dall'Assemblea, su istanza motivata, qualora particolari motivazioni rendano necessaria o opportuna detta revoca.

La domanda, su moduli prestampati da ritirare presso la Sede o tramite form on line, sarà indirizzata al Consiglio Direttivo e deve indicare, oltre ai dati anagrafici e fiscali, l'accettazione dello Statuto e degli organi di rappresentanza sociali.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di rigetto della domanda si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 23 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Associati che con i terzi.

L'Associazione fornirà a tutti gli Associati una tessera sociale che avrà la validità di anno e verrà rinnovata con il pagamento della quota associativa dell'anno successivo. La qualifica di Associato si perde per i seguenti motivi:

- a) recesso scritto, motivato, indirizzato al Consiglio Direttivo; ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima;
- b) decesso;
- c) mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
- d) inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente statuto;
- e) inadempienza verso le delibere associative;
- f) azioni condotte contro l'immagine o le finalità dell'Associazione;
- g) indegnità accertata.

In casi particolarmente gravi e motivati, in ossequio a quanto sopra indicato, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale, con delibera motivata. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'Associato cui sia venuta meno tale qualifica, che rivesta una carica sociale o sia componente di un organo societario, cessa immediatamente tale veste.

In ogni caso l'Associato receduto, escluso o gli aventi causa del socio deceduto, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, nè possono vantare

pretese sul patrimonio sociale. Gli Associati, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro Associato purchè munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Associazione.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse.

Le quote versate dagli Associati sono intrasmissibili, non sono soggette a rivalutazioni e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ARTICOLO 7

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi;
- essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario;
- esaminare i libri sociali presso la sede entro 30 giorni dalla richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, e consultare i verbali;
- intervenire e votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati; ciascun socio, sia esso persona fisica o meno, ha diritto ad un voto;
- denunciare fatti ritenuti censurabili all'Organo di controllo, se nominato, oppure all'Assemblea;
- recedere dall'associazione;

ed ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente deliberato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli associati,
2. il Consiglio Direttivo,
3. il Presidente,
4. il Vice-Presidente,
5. l'Organo di controllo, allorquando la sua nomina sia ritenuta opportuna o divenga obbligatoria per legge;

6. l'Organo di revisione, allorquando la sua nomina sia o divenga obbligatoria per legge.

Gli organi restano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Le cariche e le attività sociali svolte dai Soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo, escluse quelle che per natura dell'incarico prevedono uno specifico compenso e fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei limiti di legge.

Tutti i componenti degli organi sociali devono essere scelti tra gli associati, con l'eccezione dell'Organo di controllo e di revisione.

ARTICOLO 9

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione in regola con le modalità di iscrizione e con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- a) approva i bilanci di esercizio consuntivi e i preventivi, se predisposti, nonché il bilancio sociale, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di decadenza o esclusione dall'Associazione;
- e) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle e su tutte le altre materie riservate all'assemblea ordinaria dalla legge o dal presente statuto;
- g) fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Ordinaria degli associati, per iscritto e/o con qualunque altro mezzo informatico, indicando l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione sia della prima che della seconda convocazione, con preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data della riunione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna).

E' altresì convocata in via straordinaria, quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputino necessario, oppure

quando ne venga fatta richiesta motivata, sottoscritta da almeno un decimo degli associati. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo e l'intero Organo di controllo, ove nominato.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In sede straordinaria per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto è richiesta la presenza dei tre quarti degli associati e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti che rappresenti comunque almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati, mentre le delibere sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati per lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio.

Le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

Per l'approvazione dei Regolamenti occorre la maggioranza dei voti degli aventi diritto, tanto in prima che in seconda convocazione.

Ogni associato, iscritto da almeno un mese nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto di voto, esercitabile anche mediante delega scritta. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

La delega può essere conferita solo ad un altro socio. Ogni socio non può farsi portatore di più di due deleghe. Non è consentito il voto per corrispondenza.

Le deleghe devono essere fatte per iscritto e convalidate prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea dal Presidente dell'Assemblea.

La Presidenza dell'Assemblea Generale dei soci è assunta dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano o da diverso soggetto individuato dall'Assemblea.

L'Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti al-

l'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Il verbale di assemblea redatto dal segretario, o da chi ne fa le veci, salvo i casi in cui verbale sia redatto dal notaio, viene annotato su apposito libro.

ARTICOLO 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri da tre a nove.

L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione, garantendo sempre un numero dispari. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonchè ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite, saranno rimborsate le sole spese vive documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

ARTICOLO 11

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, ha competenza a decidere su tutto quanto non riservato ad altri organi sociali e, in particolare:

- a) elegge durante la prima riunione, nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore;
- b) elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- c) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- d) predispone il bilancio consuntivo ed eventualmente il bi-

lancio preventivo, oltre che il bilancio sociale, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno; documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

e) delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;

f) convoca l'Assemblea;

g) stabilisce la quota associativa annua;

h) propone all'Assemblea l'esclusione dell'associato che si sia reso inadempiente riguardo alle disposizioni del presente statuto o dell'eventuale regolamento interno, o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto;

i) delibera sulle domande di nuove adesioni, motivandone l'eventuale rigetto;

j) assume personale dipendente;

k) licenzia personale dipendente;

l) individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

m) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell'associazione;

n) affida incarichi di consulenza a liberi professionisti;

o) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni, di ordinaria o straordinaria amministrazione, ad alcuni dei suoi membri con specifica delibera, queste possono essere revocate in qualsiasi momento con il medesimo iter.

ARTICOLO 12

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

In particolare, il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio direttivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

b) firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

c) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

d) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma,

qualora si renda necessaria;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità amministrative e con i soggetti terzi in generale.

Il Presidente adotta, ricorrendo casi di necessità e urgenza, ogni provvedimento opportuno anche relativo ad atti straordinari, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio Direttivo per la ratifica.

Il Presidente conserva la documentazione, i libri sociali e fiscali dell'Associazione, salva la facoltà di depositare in tutto o in parte la predetta documentazione presso soggetti esterni all'Associazione nominati dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente e ha la legale rappresentanza dell'Associazione, allorquando il Presidente si trovi in una situazione di temporaneo impedimento, su sua richiesta ovvero senza sua richiesta quando l'impedimento non renda possibile una sua manifestazione di volontà, in questo caso per il periodo di tempo strettamente necessario.

ARTICOLO 14

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo, in forma monocratica o collegiale, è eletto, in ricorrenza della ipotesi prevista al comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, scegliendo anche fra non soci, tre componenti, di cui almeno uno scelta tra le categorie di cui all'articolo 2397 secondo comma c.c., oltre a due supplenti, che nominano nel loro seno un Presidente, sempreché non venga nominato un Organo monocratico.

L'Organo esercita la vigilanza prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nell'ipotesi della ricorrenza prevista dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del medesimo decreto, dovrà nominare un revisore legale dei conti anche monocratico.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica con la stessa durata del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo; si ribadisce che le quote sono in ogni caso intransmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 16

PERSONALE RETRIBUITO

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, CTS, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ARTICOLO 17

REGOLAMENTO INTERNO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previo ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

ARTICOLO 18

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo, previo parere del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà devoluto ad altri enti del terzo settore scelti tra quelli che svolgono le medesime attività di interesse generale o alla Fondazione Italia Sociale.

Si applica in ogni caso quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non compreso nel presente Statuto ed in quanto compatibili, valgono le norme del Codice Civile, il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e le altre disposizioni di Legge vigenti in materia.

In originale firmati:

Alberto CUSTODERO

Maria Cristina DE CESARE Notaio